

CAPITOLO II

STUDIO PROFESSIONALE: ESEMPIO DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO¹

Nel presente capitolo si intende fornire una traccia di tipo pratico di un atto costitutivo – con relativo statuto – di uno studio associato o società tra professionisti².

Per ogni articolo dello statuto vengono indicati:

- *un testo base;*
- *alcune possibili varianti e/o clausole accessorie;*
- *un breve commento riferito ad aspetti pratici.*

La necessità di proporre varianti e/o clausole accessorie scaturisce dalla possibilità di recepire nella traccia di statuto le regole proprie delle società semplici e, più in generale, delle società di persone.

La bozza di statuto fornita può essere utilizzata anche per la costituzione di società tra avvocati, con i limiti che il DLgs. 96/2001 espressamente prevede per questo nuovo tipo sociale.

¹ Si tratta di un aggiornamento e di una rivisitazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto predisposti dal Gruppo di Studio - Eutekne pubblicati in Bauco C., Frezza G., Valente G. "Le società di professionisti", Milano, 2002.

² Per un esame della disciplina in materia di studi associati e di società tra professionisti, si rimanda al cap. VIII, Parte I.

ATTO COSTITUTIVO

Con la presente scrittura, i signori:

..., nato a ... il..., residente in ..., via ..., di professione ..., iscritto all'Albo ..., cittadino italiano, C.F. ... (1);

..., nato a ... il ..., residente in ..., via ..., di professione ..., iscritto all'Albo ..., cittadino italiano, C.F. ...;

...

in appreso indicati per brevità come: "gli associati",

[premessi che ...] (2)

convengono di associarsi per svolgere insieme la propria attività professionale, costituendo a tal fine tra di essi uno Studio associato (3).

Salvo diversi accordi, da assumere nei modi previsti dall'art. 18 dello statuto, l'attività professionale svolta in forma associata viene regolata dai patti sociali contenuti nel seguente statuto (4) (5).

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dello Studio.

(data)

(firme)

Varianti - Clausole accessorie

- (1) elettivamente domiciliato ai fini della presente in
- (2) premesso: che il dott. X attualmente ... e il dottor Y attualmente ..., che le parti intendono ..., tutto ciò premesso come parte integrante del presente atto
- (3) una società semplice tra professionisti.
- (4) nonché dalle norme del c.c. richiamate dal successivo art. 28 dello Statuto,
- (5) nonché dal regolamento previsto al successivo art. 6 dello Statuto.

Commento

Atto - Statuto - Regolamento

Le disposizioni che regolano il rapporto associativo possono essere riunite in un unico atto, oppure essere tenute separate.

Il fatto di tenere separato il regolamento interno può risultare opportuno in quanto il regolamento raccoglie disposizioni a carattere esecutivo e come tali soggette a frequenti cambiamenti e approfondimenti.

Forma dell'atto costitutivo

La legge non richiede una forma particolare per la costituzione di uno studio associato; per cui, teoricamente, ci si potrebbe limitare a un accordo verbale. Di fatto la costituzione mediante accordo verbale risulterebbe poco pratica e inopportuna in quanto:

- si dovrebbero comunque formalizzare i dati necessari per effettuare le comunicazioni obbligatorie;
- sul piano operativo è indispensabile stabilire tra gli associati patti ben chiari e completi, per prevenire controversie future (per amministrazione, assegnazione di incarichi, riparto di utili e di PN, entrata o uscita di associati, mansioni, ...);

- ai fini dei rapporti con i terzi, l'atto scritto, meglio se pubblico, può servire per intestare beni/rapporti contrattuali allo studio; potrebbe (forse) servire anche ai fini della limitazione della responsabilità degli associati ai sensi dell'art. 2267 c.c.

Premesse all'atto

Può essere utile, ai fini delle future interpretazioni e applicazioni dell'atto, chiarire nell'atto, in premessa:

- l'attuale situazione di ognuna delle parti - esempio:
 - “che il dott. X attualmente esercita la professione ...”;
 - “che i dottori Y e Z sono attualmente associati nello Studio Y e Z”;
- le intenzioni delle parti - esempio:
 - “che le parti intendono far entrare X nello Studio Y e Z”;
 - “che il dott. X apporterà la propria attività, con esclusione ...”;
 - “che, nel primo anno, le parti potranno risolvere ...”;
- con quali contratti/clausole le parti si propongono di realizzare tali loro intendimenti - esempio: “che per realizzare tali intendimenti le parti hanno convenuto che, in un primo tempo ...; successivamente ...”;
- che la premessa costituisce parte integrante del contratto associativo, che verrà disciplinato e interpretato in funzione degli intendimenti esposti in premessa: “tutto ciò premesso, come parte integrante del presente atto ...”.

Pubblicità obbligatoria

È obbligatoria, a fini pubblicitari, la richiesta di iscrizione allo studio associato, nonché le successive variazioni dello stesso, all'Ordine professionale.

È parimenti obbligatoria la comunicazione IVA relativa all'inizio dell'attività e successive variazioni.

Non sono invece previsti depositi in Tribunale e presso la Camera di Commercio.

Controlli da parte degli Ordini

La costituzione di uno studio associato deve essere notificato all'Ordine di categoria dei singoli associati (art. 1 co. 2 della L. 1815/39).

Gli Ordini attualmente devono controllare il rispetto delle disposizioni della L. 1815/39, e quindi essenzialmente:

- la denominazione: conformità all'art. 1 della L. 1815/39;
- la composizione: tutti gli associati devono essere iscritti nell'albo/altri albi;
- l'inesistenza di clausole *contra legem*.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'Ordine di competenza, si veda il successivo art. 2 dello Statuto (“Sede”).

Elezione di domicilio

La clausola appare opportuna per snellire i rapporti tra gli associati e tra questi e lo studio, per le convocazioni e le notifiche in genere.

La clausola ha effetto tra le parti; per quanto riguarda invece il domicilio fiscale, si applica la normativa speciale di cui agli artt. 58 - 60 del DPR 600/73 e in particolare l'art. 60 co. 1 lett. d).

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Lo Studio associato come sopra costituito (in appresso indicato per brevità come “lo Studio”) viene denominato: “Studio ...”) (1), (2), (3).

Varianti - Clausole accessorie

- (1) che potrà abbreviarsi in “...”, seguito, se e in quanto necessario o opportuno, dal cognome ed eventualmente dal nome di uno o più degli associati.
- (2) L’indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dello Studio e dei singoli associati quando operino nell’ambito dello Studio.
- (3) È consentita l’indicazione delle specializzazioni (settori di attività o specialistici, nell’ambito delle varie professioni, per i quali gli associati o alcuni di essi svolgono preva-lentemente la propria opera).

Commento

Contenuto obbligatorio della denominazione

Attualmente l’art. 1 della L. 1815/39 prevede che la denominazione deve contenere:

- la dizione: “Studio tecnico, legale ...”;
- il nome, il cognome e i titoli professionali di tutti gli associati.

Uso della denominazione negli atti e nella corrispondenza

Attualmente la legge non prevede deroghe; quindi in tutti gli atti e nella corrispondenza si dovrebbe riportare l’esatta e completa denominazione.

Indicazione della specializzazione dei singoli associati

Ad oggi potrebbe dubitarsi se sia possibile una tale indicazione.

Non sembra che l’indicazione della specializzazione possa essere considerata forma di pubblicità; e anzi può considerarsi utile per i terzi, in quanto può servire a indicare ai clienti i settori specialistici dei vari associati.

Dal punto di vista legale e deontologico bisognerebbe se mai preoccuparsi di eventuali abusi che possano nuocere ai terzi: indicazione di specializzazione non esistente (violazione della L. 262/58).

Più grave l’ipotesi di indicazione di specialità esistente (titolo accademico o professionale previsto dall’ordinamento vigente) ma non spettante a quel soggetto. In tal caso potrebbe configurarsi l’ipotesi di violazione dell’art. 498 c.p.

Nomi di fantasia

E quanto meno dubbio che si possa indicare nella denominazione “nomi di fantasia”.

Tale possibilità sembra preclusa dall’avverbio “esclusivamente ...” di cui all’art. 1 della L. 1815/39.

Associati cessati o deceduti

Allo stato attuale non sembra sia possibile conservare nella denominazione il nome di un associato cessato o deceduto.

Altro punto discutibile è quello se si possa/debba continuare a indicare nella denominazione l'associato che abbia cessato dal prestare la sua opera, ma continui a partecipare agli utili, limitatamente ai compensi da incassare, relativi a opera svolta prima della sua cessazione (si veda oltre l'art. 27 dello Statuto).

Pur nel dubbio ci sembra che la risposta debba essere negativa, in quanto l'indicazione dei nomi ha efficacia esterna e deve servire ad indicare i professionisti che prestano la propria opera professionale nell'ambito dello studio.

Il fatto che, cessata la collaborazione, l'associato conservi tale sua qualità limitatamente ad alcuni diritti verso lo studio (in particolare: liquidazione della quota, o partecipazione agli utili sul lavoro svolto sino alla cessazione) ha efficacia solo per tali rapporti.

Verificatasi una causa di scioglimento del rapporto, e cessata l'attività, gli associati restano tali ai fini della liquidazione, ma non possono più operare, né manifestarsi come tali.

Ai fini pratici, ci sembra che si debba indicare chiaramente nell'intestazione la situazione effettiva.

In caso di cessazione di un associato, il nome deve essere cancellato dalla denominazione o, quantomeno, si deve indicare che è cessato.

ART. 2 - SEDE

Lo Studio ha sede in ..., in via ..., n. ... (1), (2).

Varianti - Clausole accessorie

- (1) L'indirizzo può essere modificato all'interno del Comune anche con semplice delibera degli associati amministratori.
- (2) Gli associati (l'assemblea) potranno istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia e all'estero.

Commento

Definizione - Individuazione

La legge non dà una definizione della "sede" dello studio associato: applicando le regole generali (artt. 16, 46, 2197, 2295 c.c.) si può ritenere che la sede corrisponda al luogo (ufficio) dove è situato il "centro principale" dell'attività.

Qualche problema si pone quando esistono più uffici, con più contitolari, ubicati in città diverse. In tal caso la scelta spetta agli associati, che sono liberi di determinare la sede, purché la scelta sia fondata e non fatta allo scopo di aggirare una norma di legge.

Necessità di individuare la sede

Pur nel silenzio della attuale legge riteniamo che:

- la sede deve essere una e individuata; gli altri locali costituiranno sedi secondarie, uffici, recapiti;
- l'indicazione della sede è necessaria, almeno ai fini pratici (non foss'altro che per le notificazioni, la residenza, il domicilio fiscale, la determinazione della competenza giudiziaria).

Teoricamente potrebbe verificarsi l'ipotesi di uno studio associato senza uffici: alcuni professionisti individuali si associano per svolgere in comune solo le pratiche di particolari

settori (esempio: operazioni straordinarie in materia societaria, perizie, ...) mentre per il resto la loro attività prosegue individualmente.

Anche in tale caso occorrerà individuare una “sede” (ad esempio: presso uno degli associati).

Sede e iscrizione agli ordini

Attualmente l’art. 1 co. 2 della L. 1815/39 prevede che si debba comunicare la costituzione di uno studio associato agli Ordini; e che la notifica venga fatta all’“organizzazione sindacale” da cui sono rappresentati i singoli associati.

Quando lo studio associato sia costituito tra soggetti appartenenti a Ordini di diverse città si pone attualmente il problema:

- se lo studio vada iscritto negli elenchi di tutti gli Ordini di appartenenza degli associati;
- se vada iscritto solo all’Ordine presso il quale è situata la sede dello studio.

Sembra congrua la seconda soluzione proposta.

Sede legale e amministrativa

Per le società è “tollerata” l’ubicazione della sede legale in locali diversi da quelli dove viene svolta l’attività.

Forse è possibile farlo anche per gli studi associati (può essere utile ai fini delle notificazioni nel caso di piccoli studi, ove i titolari siano spesso assenti).

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

Lo Studio ha per oggetto:

- lo svolgimento in forma associata della professione degli associati [e quindi la fornitura a terzi di prestazioni di lavoro autonomo in genere e in particolare di opera intellettuale rientranti nell’ambito della professione degli associati o ad essa funzionalmente connesse],
- il coordinamento di prestazioni intellettuali, anche proprie di abilitazioni diverse (1).

Lo Studio può compiere tutto quanto necessario e utile al raggiungimento dello scopo sociale e quindi:

- acquisire a qualunque titolo e gestire beni, mobili e immobili, e servizi;
- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, ecc.;
- prestare e ricevere servizi funzionalmente connessi alla realizzazione del predetto scopo sociale.

Restano comunque escluse dall’oggetto sociale e precluse allo Studio l’attività di impresa nonché ogni altra attività vietata dalla legge agli associati [credito, assicurazione, ...].

Lo Studio può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento, con privati o istituti di credito (2).

Varianti - Clausole accessorie

- (1) Lo Studio ha altresì per oggetto [in via sussidiaria] l'acquisizione e la gestione dei mezzi necessari o utili per lo svolgimento dell'attività professionale dei soci, al fine di contenere i costi dei beni e servizi comuni e di ripartire tra gli associati le spese relative alla loro professione.
- (2) Lo Studio non potrà rilasciare fidejussioni o garanzie a favore di terzi, né ...

Commento*Attività rientranti nell'oggetto sociale*

Gli associati si associano per svolgere insieme la propria attività professionale, coordinando l'attività di più professionisti. Tale scopo è legittimo ed è tutelato dalla legge. Possono quindi rientrare nell'oggetto sociale tutte le attività rientranti nell'ambito della professione degli associati: tutte le attività professionali che il singolo può svolgere individualmente. Le competenze delle singole professioni sono desumibili dai rispettivi ordinamenti professionali: leggi istitutive, tariffe, ecc.

Autolimitazione dell'oggetto

Nulla vieta che gli associati limitino il proprio oggetto a specifiche attività.

Le attività sopra elencate possono rientrare nell'oggetto dei costituendi studi associati, ma non è detto che debbano rientrarvi.

In fase di realizzazione i professionisti potranno:

- escludere dall'ambito del proprio oggetto alcune attività, per tutti gli associati;
- prevedere che alcune attività vengano escluse dall'ambito dello studio, limitatamente ad alcuni associati.

In tali casi, sarà bene chiarire anche se i singoli potranno esercitare individualmente le attività escluse dallo studio (si veda sotto l'art. 5 del presente Statuto).

Attività escluse (impresa, assicurazioni, ...)

Le attività che (a titolo esemplificativo) abbiamo indicato come escluse (impresa, assicurazione, ...) sono da considerarsi escluse non per l'oggetto dell'attività in sé, ma per il fatto di essere svolte in un determinato modo: in forma di impresa commerciale.

Divieto di investimenti

Allo stato attuale la legge non vieta gli investimenti in beni mobili o immobili non strettamente utilizzati nell'attività professionale o comunque non finalizzati allo svolgimento di attività compatibili con gli ordinamenti professionali di appartenenza dei singoli associati.

Occorre tuttavia specificare che tale attività semplicemente esula dallo svolgimento di quella professionale, unico possibile oggetto degli studi associati.

Quindi gli associati possono farlo, ma a titolo personale, oppure creando appositi strumenti a latere (società).

Partecipazioni

Vale quanto detto per gli investimenti. Allo stato attuale non sembra possibile assumere partecipazioni, nemmeno in altri studi o società professionali.

Oggi lo studio associato è strumento per svolgere esclusivamente contratti d'opera intellettuale.

Tale visione può sembrare anacronistica: le partecipazioni reciproche fra studi, e fra questi

e società di servizi e di mezzi costituiti in comune tra diversi soggetti, potrebbero costituire le basi per la creazione di una rete di professionisti in grado di fornire al cliente un “servizio globale”.

Comunque ad oggi è bene impostare le eventuali “partecipazioni” considerandole partecipazioni a titolo personale e non rientranti nell’ambito professionale.

Società di servizi o di mezzi

Allo stato attuale, volendo impostare strutture professionali più complesse, cioè in grado di fornire in blocco:

- servizi tipici di consulenza e assistenza ai clienti,
- servizi ausiliari (tenuta contabilità, *software*, assistenza nel settore finanziario, revisione, ...) sia ai clienti che ai colleghi,
- mezzi per la professione (uffici, segreteria, biblioteca e ricerche), si corre il rischio di incappare nell’attività di impresa.

È quindi consigliabile, a oggi, tenere distinte:

- l’attività professionale in senso stretto: studio associato (opera intellettuale);
- le strutture complesse di beni e servizi: società di mezzi e di servizi (attività di impresa).

Società interprofessionali

L’art. 2 co. 1 lett. c) del DL 223/2006, convertito nella L. 248/2006, consente di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

- l’oggetto sociale relativo all’attività libero professionale deve essere esclusivo;
- il medesimo professionista non deve partecipare a più di una società;
- la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

ART. 4 - ASSOCIATI - REQUISITI

Gli associati dello Studio devono possedere i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della loro professione (1), (2), (3), (4). Nei limiti e nei modi previsti dalla legge possono essere ammessi a collaborare, all’interno dello Studio, praticanti e altri collaboratori anche non subordinati. I collaboratori interni non possono svolgere attività riservata dalla legge ai professionisti iscritti (5), (6), (7).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Possono essere associati a tutti gli effetti esclusivamente persone fisiche iscritte all’Ordine dei ... di ..., [nonché all’Ordine / Collegio ...].

(2) Categorie di associati

Sono previste le seguenti categorie di associati:

- associati fondatori: sono coloro che hanno preso parte all’atto costitutivo;

- associati *senior*: sono coloro che, avendo prima rivestito la qualifica di associati ordinari per almeno cinque anni, sono divenuti tali per deliberazione dell'assemblea;
- associati ordinari: sono coloro che vengono ammessi come associati per deliberazione dell'assemblea.

In merito al diritto di voto in assemblea e alle ripartizioni degli utili le tre categorie di soci potrebbero acquisire facoltà differenziate.

(3) Trasferimento delle quote di partecipazione

Le quote di partecipazione allo studio hanno carattere strettamente personale e non possono essere oggetto di concessione di diritti di godimento o garanzia a terzi.

È vietato il compimento degli atti diversi dalla vendita che comportino il trasferimento della proprietà, dell'usufrutto e del diritto di voto delle quote, quali le dazioni in pagamento, le permutate, le donazioni, i conferimenti in società, ecc.

Le quote di partecipazione allo studio sono trasferibili in proprietà a terzi nel rispetto delle seguenti condizioni.

Agli Associati è riservato il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote poste in vendita, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Conseguentemente l'Associato che intende vendere la quota di sua proprietà dovrà comunicare per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il suo intendimento di vendita al Consiglio di amministrazione e ad ogni Associato, indicando altresì il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni di vendita.

Nel caso in cui uno o più Associati non esercitino il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, tale diritto si estenderà automaticamente ai soli Associati fondatori e Associati *senior* che abbiano esercitato il diritto di prelazione a loro spettante; nei successivi trenta giorni dalla scadenza del primo termine questi ultimi potranno esercitare il diritto di prelazione per l'intera quota offerta in vendita.

Se, entro i termini sopra indicati l'Associato proponente non avrà ricevuto alcuna dichiarazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'intera quota offerta in vendita, il proponente sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere la quota oggetto di comunicazione all'acquirente, per il prezzo e con le altre condizioni indicate nella comunicazione, purché consti l'assenso unanime di tutti gli Associati fondatori e Associati *senior*, manifestato con qualsiasi modalità purché per iscritto.

In caso di trasferimento della proprietà di quote l'Associato cedente non avrà diritto ad alcuna liquidazione, né nei confronti dello Studio, né nei confronti dei singoli Associati.

(4) Ammissione di nuovi associati

Gli Associati si danno atto della loro comune volontà che l'associazione possa essere estesa anche ad altri professionisti, anche appartenenti ad altre professioni intellettuali, purché di provata moralità e capacità professionale, anche allo scopo di creare specializzazioni all'interno dello Studio stesso.

L'ammissione di nuovi Associati nello Studio sarà possibile soltanto con decisione dell'Assemblea degli Associati. Con la delibera d'ammissione l'assemblea determinerà altresì la qualità dell'Associato fra quelle previste nello Statuto, nonché l'entità della partecipazione del nuovo Associato agli Utili.

(5) Collaboratori interni - Disciplina:

[partecipazione dei collaboratori interni alle decisioni in materia di ...]

[partecipazione dei collaboratori interni agli utili ...]

[partecipazione dei collaboratori interni al patrimonio/agli incrementi patrimoniali].

(6) Ingresso di nuovi associati - Specializzazione

Gli associati si danno atto che non appena possibile la compagine sociale dello Studio dovrà essere estesa ad altri professionisti, purché di provata moralità e capacità professionale, anche allo scopo di creare specializzazioni all'interno dello Studio stesso.

L'ingresso di nuovi associati verrà deliberato secondo quanto previsto al successivo art. ...

(7) Numero massimo di associati: nello Studio possono partecipare associati in numero non superiore a ...

Commento

Requisiti degli associati - Iscrizione ad albi diversi

I professionisti che si associano devono essere iscritti ad albo. Possono essere associati anche professionisti iscritti:

- ad albi di altre città;
- ad albi diversi.

È bene che in statuto venga chiarito quali albi sono ammessi. Nulla vieta che gli associati adottino limitazioni consensuali.

Ad oggi la L. 1815/39 richiede soltanto l'iscrizione ad albo. Quindi sembra possibile l'associazione anche tra iscritti ad albi diversi; non è nemmeno prescritto che debba trattarsi di albi complementari. Certo è difficile ipotizzare uno studio associato tra professioni fondamentalmente diverse.

È invece espressamente esclusa la possibilità di associazione tra notai ed altri professionisti.

Iscrizione ad albo - Carattere inderogabile

Attualmente l'iscrizione ad albo professionale è da considerarsi requisito inderogabile per gli associati.

Tale regola deriva dal fatto che gli incarichi professionali possono essere assunti solo dal professionista, e questi deve perciò avere il titolo necessario per assumere l'incarico.

Altri collaboratori non iscritti

Può presentarsi il problema pratico di come inquadrare la posizione dei soggetti non iscritti:

- per loro natura, perché operanti in settori complementari per i quali non esiste albo;
- perché non ancora in possesso del titolo (esempio: praticanti) che intendono collaborare con lo studio, in posizione non subordinata, in settori non riservati dalla legge.

Consideriamo di seguito le seguenti configurazioni:

- collaboratori esterni;
- collaboratori interni;
- soci interni.

Collaboratori esterni

La collaborazione esterna non crea problemi di compatibilità. Ogni soggetto è indipendente e fattura le proprie prestazioni.

Collaboratori interni

Diversa è la posizione per i collaboratori interni. Se il professionista intende avvalersi di

collaboratori, può farlo, però nei limiti dell'art. 2232 c.c. Non sembra sia necessario che tali collaboratori abbiano i requisiti per l'esercizio della professione.

Pertanto i soggetti non iscritti possono collaborare come collaboratori interni e la loro opera fa capo ai professionisti, unici titolari e responsabili degli incarichi verso i terzi.

Resta il problema di come inquadrare giuridicamente il rapporto con i collaboratori interni. Non ci sembra si possa indicare una regola unica e assoluta. Il rapporto deve configurarsi in base alla situazione effettiva, da valutarsi caso per caso.

Numero massimo di soci

Attualmente la legge non prevede alcun limite massimo per gli associati degli studi.

ART. 5 - ATTIVITÀ DEGLI ASSOCIATI E DELLO STUDIO

Gli associati svolgono la propria attività professionale [esclusivamente] nell'ambito dello Studio (1), conferendovi il risultato economico della propria opera salvo quanto previsto all'art. 7.

Le prestazioni d'opera degli associati devono essere compiute personalmente dagli associati. Quando ciò sia previsto dall'ordinamento professionale o dagli usi e non sia in contrasto con l'oggetto della prestazione né con quanto specificamente precisato nell'incarico, ciascun associato può affidare incarico di sostituzione ad altro professionista anche non associato.

I doveri di segreto e di riservatezza si estendono a tutti gli associati, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti dello Studio.

Il risultato economico dell'attività professionale svolta dagli associati nell'ambito dello Studio fa capo allo Studio. Gli onorari relativi sono perciò automaticamente acquisiti dallo Studio e sono fatturati direttamente dallo Studio a proprio nome.

Viceversa e parallelamente, tutti i costi, sostenuti direttamente dallo Studio o dai singoli associati, inerenti all'attività professionale svolta nell'ambito dello Studio, sono a carico dello Studio e vengono rimborsati dallo Studio ai singoli associati che li abbiano sostenuti.

Varianti - Clausole accessorie

(1) Gli associati possono svolgere la propria attività professionale anche al di fuori dello Studio, individualmente o presso altri studi.

Commento

Obbligo di esclusiva a favore dello studio

Attualmente non esistono limiti espressi: comunque è bene che tale punto risulti chiarito nello statuto.

È possibile prevedere diverse soluzioni alternative:

- divieto di operare fuori dallo studio;
- libertà di operare fuori dallo studio;

- possibilità di operare fuori dallo studio, però solo:
 - per determinati casi prefissati
 - negli altri casi su autorizzazione.

È possibile prevedere una disciplina differenziata per i diversi associati.

Apporti degli associati - Incarico professionale

Gli associati apportano il risultato economico della loro attività; però:

- l'opera riguarda i terzi (clienti);
- l'opera deve essere svolta personalmente dal professionista che assume l'incarico (o dai professionisti, se si tratta di incarico disgiunto o collegiale). Si noti che la disciplina dell'apporto degli associati e quella dei rapporti con i clienti sono intrinsecamente connesse.

Effetti del conferimento

Il conferimento dei risultati economici dell'opera comporta l'imputazione dei costi e ricavi del professionista direttamente allo studio. Notiamo che non si tratta di un trasferimento dei costi e ricavi; questi sorgono direttamente in capo allo studio.

Rimborso dei costi sostenuti dal singolo

La disciplina dei rimborsi è conseguente a quella del conferimento dell'opera e dei relativi costi e ricavi.

Agli effetti fiscali bisogna fare attenzione alla esatta intestazione dei documenti di rimborso (nota spese/fatturazione) che deve uniformarsi a quanto previsto nelle diverse clausole del rapporto associativo.

ART. 6 - REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, l'attività degli associati e dello Studio (1) può essere disciplinata mediante un apposito Regolamento, approvato dall'assemblea degli associati [degli amministratori] ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto (2), (3). In caso di variazione del regolamento, gli associati dissenzienti possono recedere ai sensi dell'art. 19 dello Statuto con un preavviso di ... mesi.

Varianti - Clausole accessorie

- (1) Nonché le norme per il funzionamento dell'assemblea e del consiglio di amministrazione dello Studio.
- (2) Il regolamento può essere variato con semplice successiva delibera dell'assemblea, senza che la variazione costituisca modifica dello Statuto.
- (3) Il regolamento e le relative variazioni verranno riportati sull'apposito libro previsto all'art. 15 dello Statuto.

Commento

Regolamento - Opportunità - Facoltatività

Il regolamento non è, ad oggi, previsto dalla legge. Non è quindi necessario prevederlo.

È però possibile prevedere in statuto la possibilità di istituire il regolamento, come evento facoltativo/astratto; e poi realizzarlo solo se e quando se ne ravvisi l'opportunità concreta. Il fatto di spostare parte delle norme disciplinanti l'attività dello studio dallo statuto al regolamento, può essere tanto più opportuno quanto maggiore è il numero degli associati.

Contenuto - Disciplina

Trattandosi di materia pattizia e atipica, è necessario che la relativa disciplina sia dettagliata e completa. Quanto meno è necessario stabilire chi è competente alla sua formazione, altrimenti in caso di controversia resterà dubbia quale sia la disciplina applicabile.

Nel regolamento, se impostato come atto ad efficacia interna/esecutiva, bisogna evitare di comprendere elementi essenziali dell'atto costitutivo o patti a efficacia esterna.

ART. 7 - ATTIVITÀ ESCLUSE DAL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli associati [non] possono svolgere attività attinente alla loro professione al di fuori dello Studio, [eccezion fatta per le seguenti attività:

- amministratore di società ed enti;
- sindaco di società ed enti;
- perizie giudiziarie e stragiudiziali;
- attività didattica, studi e ricerche, pubblicazioni in materia di ...;
- le altre attività che verranno consensualmente determinate volta per volta, con delibera presa ...].

Le attività escluse dallo Studio restano attività professionali individuali, riferibili economicamente e giuridicamente al singolo associato; i relativi compensi sono parcellati, incassati e gestiti individualmente, a proprio nome e rischio dai singoli associati (1), (2), (3), (4).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Gli associati possono svolgere la propria attività professionale anche al di fuori dello Studio, individualmente o presso altri studi.

(2) Nello svolgimento di tali attività individuali gli associati [non] possono usare i mezzi e i servizi dello Studio a titolo gratuito o di comodato.

(3) Nell'ipotesi in cui gli associati svolgessero attività professionale individuale anche al di fuori dello Studio, i ricavi, i costi e le responsabilità relativi all'attività individuale restano di esclusiva competenza del professionista stesso.

(4) Partecipazione ad altri studi: gli associati [non] possono esercitare la propria attività nell'ambito di altri studi associati.

Commento

Divieto di attività al di fuori dallo studio

L'esclusione può riguardare: singoli incarichi, singoli clienti o singoli settori.

Se nulla è previsto in statuto, è dubbio se il singolo possa svolgere attività personale fuori dallo studio.

L'art. 2301 c.c. prevede il divieto di svolgere attività concorrente senza il consenso degli altri soci. Tale norma è prevista per le snc, quindi non è chiaro se sia applicabile per gli studi associati. D'altra parte si tratta di principio a carattere generale.

Per evitare dubbi e contestazioni è meglio chiarire il punto in statuto.

Così pure, ove sia prevista la possibilità di svolgere attività esterna, è bene precisare se sia possibile farlo anche partecipando ad altri studi associati.

È anche importante che la scelta venga fatta sin dall'inizio dagli associati fondatori, tenendo conto dei futuri possibili ingressi di nuovi *partners*.

ART. 8 - BENI E SERVIZI SOCIALI

I beni e servizi destinati all'attività professionale vengono acquisiti dallo Studio e sono a disposizione degli associati per l'attività professionale comune.

L'associato non può servirsi, senza il consenso degli amministratori [di tutti gli altri associati], dei beni e servizi dello Studio per fini estranei a quelli dello Studio (1), (2), (3).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Il consenso degli associati può essere manifestato con qualsiasi forma e anche in modo tacito.

(2) Beni e rapporti esclusi dal rapporto associativo.

In deroga a quanto sopra previsto, sono esclusi dal rapporto associativo e fanno capo individualmente ai singoli professionisti i seguenti beni e rapporti:

- gli automezzi;
- i libri e le riviste in materia di ... acquistati personalmente;
- gli arredi relativi alla stanza ...;
- i beni indicati come tali nell'apposito elenco/registro previsto al successivo art. 15;
- il contratto di affitto ...;
- il rapporto di lavoro subordinato di ... addetto/a a ...

Quando i beni e rapporti di cui sopra vengono usati nello Studio o per lo Studio, si intendranno conferiti in uso gratuito, salvo addebito delle relative spese dall'associato intestatario allo Studio.

(3) Eventuali spese di trasferta sostenute dai singoli con propri automezzi per trasferte effettuate per conto dello Studio o di clienti dello Studio verranno rimborsate al singolo professionista sulla base di appositi fogli di trasferta.

Commento

Uso dei beni dello studio per finalità estranee

In linea di massima riteniamo sia opportuno escludere la possibilità di usare i mezzi dello studio per finalità personali o comunque estranee alla professione.

La previsione "del consenso tacito" [riportata nella clausola (1)] è da considerare con cautela. Tale possibilità può servire per gli studi di pochi associati, specie se a carattere familiare.

Avvertiamo che la terminologia usata per la clausola (2) ha carattere indicativo.

Nel redigere i singoli statuti, anziché “esclusi” sarà bene indicare il titolo esatto relativo ai singoli beni/rapporti. Tale clausola è da adottare quando:

- sia previsto che l’associato operi anche individualmente e i costi relativi all’attività individuale siano a suo carico;
- lo studio sia dotato di mezzi in parte acquistati dallo studio, in parte personali di uno o più associati (ipotesi frequente nel caso di studi individuali, in cui viene associato un giovane, che a volte – in un primo tempo – può partecipare agli utili e non anche al patrimonio);
- in caso di scioglimento del rapporto si intenda tenere distinti una parte dei beni/rapporti che si desidera restino comunque di competenza di uno degli associati.

ART. 9 - RAPPORTI CON I TERZI

Per quanto si riferisce ai rapporti con i terzi, di regola i rapporti intercorrono direttamente tra lo Studio e i terzi, eccezion fatta per i rapporti d’opera professionale che intercorrono tra i clienti e il singolo professionista associato, che risponde personalmente e professionalmente del proprio operato; agli effetti economici e patrimoniali, l’attività fa capo allo Studio [e vale quindi la responsabilità diretta dello Studio, e solo sussidiariamente quella personale e solidale degli associati ai sensi dell’art. 2267 c.c. (1)].

In caso di controversia con i clienti le conseguenze economiche, comprese le spese di difesa e il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico dello Studio il quale potrà rivalersi sull’associato.

Lo Studio stipula a proprie spese adeguato contratto di assicurazione per la copertura dei rischi professionali per l’attività svolta dai singoli e rientrante nello Studio.

Nello svolgimento degli incarichi professionali gli associati devono rendere nota la loro appartenenza allo Studio; nei rapporti professionali intrattenuti a titolo individuale l’associato deve rendere nota al cliente l’estraneità del rapporto rispetto allo Studio.

Ogni associato deve segnalare immediatamente agli associati e ai terzi interessati eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi relative all’assunzione e all’espletamento di incarichi (2).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Per le obbligazioni sociali rispondono, personalmente e solidalmente con lo Studio, gli associati che hanno agito in nome e per conto dello Studio, con esclusione di ogni responsabilità per gli altri associati.

(2) Qualora il professionista, nello svolgimento dell’incarico intenda avvalersi di sostituti, praticanti o altri collaboratori dovrà darne notizia al cliente e riceverne autorizzazione.

Commento

Responsabilità civile dello studio

Il rapporto intercorre tra professionista e cliente, quindi:

- esiste una responsabilità civile del professionista;
- le conseguenze patrimoniali dell'operato degli associati, e quindi anche la responsabilità, fanno capo allo studio in seguito al conferimento dei risultati economici dell'opera.

Coesistono quindi due responsabilità: quella del professionista e quella dello studio. In dottrina si discute sulla natura e sui rapporti tra le due responsabilità.

Responsabilità del professionista

Il professionista risponde direttamente nei confronti del cliente:

- di regola per colpa anche lieve;
- quando le prestazioni implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà solo in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).

In sede pratica i confini tra le diverse fattispecie sono difficili da individuare (e costituisce perciò possibile causa di controversia). Quindi è bene chiarire in statuto in quali casi la società potrà rivalersi sul professionista.

Responsabilità penale

Il professionista può essere chiamato a rispondere penalmente a titolo di concorso con il cliente sia per quanto riguarda le fattispecie dolose, sia per quanto riguarda le fattispecie colpose, sia per quanto concerne le condotte omissive, sia per quelle commissive.

La colpa del professionista può manifestarsi attraverso un parere che viola la norma (dovuto a negligenza o imperizia del professionista) o attraverso l'adempimento dell'incarico con negligenza o imperizia.

La responsabilità penale è personale: nel caso di esercizio associato in uno studio, il professionista che si è assunto l'incarico sarà responsabile dell'esecuzione della prestazione; non è chiaro come si applicherà la responsabilità penale in futuro quando l'incarico sarà affidato alla società e non al singolo professionista.

Regola pratica

In ogni caso, sia agli effetti della responsabilità civile e penale, sia agli effetti organizzativi dello studio, è importante stabilire la regola per cui ogni pratica è affidata a un responsabile, cui spetta l'iniziativa, il coordinamento e il controllo.

Responsabilità del nuovo associato

Ai sensi dell'art. 2269 c.c., "*chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio*".

Tale previsione potrebbe risultare applicabile agli studi associati, anche se non espressamente prevista in statuto.

A meno che non risulti applicabile la limitazione della responsabilità *ex art. 2267 c.c.*

Patto di esonero dalla responsabilità

Di regola i patti interni che tendono a limitare la responsabilità, addossandola a chi ha effettivamente agito, hanno efficacia interna e non sono opponibili ai terzi (clienti).

L'art. 2267 c.c. prevede però la possibilità di limitare la responsabilità:

- alla società;
- ai soci che hanno agito in nome e per conto della società, escludendola per gli altri soci.

Tale patto potrebbe valere anche per gli studi associati; ma per valere nei confronti dei terzi deve essere portato a loro conoscenza con mezzi idonei.

Il che non è facile da realizzare in pratica. Occorrerebbe:

- prevederlo in statuto, possibilmente redatto per atto pubblico;
- farlo risultare in sede di incarico professionale.

Copertura assicurativa

La migliore risposta pratica resta quella di fronteggiare il rischio con adeguate polizze assicurative.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Di regola le prestazioni effettuate nell'ambito dello Studio sono a titolo oneroso e il valore dei corrispettivi viene determinato dal professionista che effettua la singola prestazione nel rispetto della tariffa a lui applicabile (1).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Il valore dei corrispettivi viene determinato:

- di comune accordo fra tutti gli associati;
- [dagli amministratori, sentiti i singoli professionisti prestatori].

Commento

Determinazione dei corrispettivi

Per quanto riguarda i criteri oggettivi applicabili per la determinazione dei compensi, rinviamo all'art. 2233 c.c.

Per quanto riguarda invece la determinazione dei compensi all'interno dello studio, osserviamo che si tratta di un aspetto pratico che è bene chiarire in statuto, potendo dar luogo a incomprensioni e discussioni tra gli associati.

Di regola la valorizzazione delle prestazioni può/deve essere fatta da chi presta l'opera; però è bene prevedere che la determinazione non sia del tutto unilaterale.

In sede pratica, per prevenire questioni, è opportuno prevedere che:

- ogni professionista valorizza le prestazioni (bozze di parcelle) con frequenza periodica (es. trimestrale, semestrale o al massimo annuale);
- le bozze di parcella o la situazione del lavoro svolto vengono esaminate collegialmente dagli associati.

Trattandosi di norma interna, a carattere esecutivo, la norma si presta ad essere inserita nel regolamento.

La determinazione dei corrispettivi rimessa agli amministratori è difficilmente conciliabile con il carattere personale della prestazione, oltre che inopportuna. Può essere utile l'esame del lavoro svolto fatto collegialmente dagli associati.

ART. 11 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

L'amministrazione e la rappresentanza dello Studio spettano disgiuntamente a ciascuno degli associati [ai seguenti associati ...], secondo quanto previsto agli artt. 2257 e 2266 c.c., salvo quanto appresso specificato (1). In caso di opposizione a operazioni, ai sensi del 2° comma dell'art. 2257 c.c., decide la maggioranza degli associati determinata in base ... (2), (3) (4), (5), (6), (7).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Ad ogni amministratore spetta il diritto di veto di cui all'art. 2257 c.c. per tutti gli atti di amministrazione dello Studio.

Per quanto invece attiene alla gestione delle pratiche, essa spetta al professionista incaricato, salva la possibilità di esame collegiale da parte degli associati, in conformità a quanto previsto all'uopo dal regolamento.

(2) L'amministrazione spetta congiuntamente, ai sensi dell'art. 2258 co. 1 c.c., ai seguenti associati ...

(3) L'amministrazione spetta a un consiglio composto dai seguenti associati ... [nominato dall'assemblea di cui al successivo articolo dello statuto]:

- il consiglio delibera a maggioranza ai sensi dell'art. 2258 co. 1 c.c.;
- al consiglio si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2380 e seguenti c.c.;
- le norme relative al funzionamento del consiglio vengono determinate con delibera ... [nel regolamento previsto all'art. 6 del presente Statuto].

(4) In deroga a quanto sopra previsto si richiede la firma congiunta di tutti gli associati [il consenso di tanti associati che rappresentino il ...] per il compimento di operazioni di straordinaria amministrazione [che comportino l'assunzione di obbligazioni passive di importo superiore a euro ...].

(5) Nella determinazione della quota di utili spettanti agli amministratori si tiene conto dell'opera da essi prestata a favore dello Studio, per cui ad essi non spetta nessun ulteriore compenso [nel corso o alla cessazione dell'incarico].

(6) I compensi agli amministratori per l'opera da essi prestata a favore dello Studio vengono determinati dall'assemblea di cui al successivo articolo dello Statuto.

(7) La legale rappresentanza spetta a ...

Commento

Amministrazione- Clausole alternative

Se nulla è detto in statuto, l'amministrazione spetta disgiuntamente tutti gli associati (*ex art. 2257 c.c.*, applicabile anche senza espresso richiamo).

Le clausole (1), (2), (3), (4), (5) e (6) propongono alcune possibili soluzioni alternative. Gli associati possono adottare una di queste clausole o altre.

Se si adottano forme atipiche, non previste espressamente dalla legge per la società semplice, è importante disciplinarne dettagliatamente il funzionamento. Così, ad esempio,

adottando la soluzione del Consiglio di amministrazione, non è detto che possano/debbero applicarsi le norme in materia di consiglio previste per le spa o per le srl.

Compensi agli amministratori

Di regola l'opera degli amministratori deve essere remunerata. Però nelle società di persone esistono quote differenziate di partecipazione agli utili; tali quote dovrebbero corrispondere a tutto quanto conferito da ogni associato (per capitale, lavoro, amministrazione, *know how*, ...). Si può invece prevedere una distinta remunerazione.

Diritto di veto

Nel caso di amministrazione disgiunta, è bene tener presente il diritto di veto previsto dall'art. 2257 co. 2 c.c., spettante a ogni amministratore. Tale diritto vale per gli aspetti che attengono alla amministrazione dello studio, e non anche per l'attività professionale. Questa deve essere lasciata al singolo professionista, salvo facoltà di coordinamento collettivo, da disciplinare in sede di regolamento.

Legale rappresentanza

Salvo diversa pattuizione, la legale rappresentanza spetta agli amministratori. Però è possibile differenziare i compiti e assegnare solo ad alcuni la legale rappresentanza.

ART. 12 - ASSEMBLEA

Le delibere aventi ad oggetto:

- l'approvazione del rendiconto;
- [la nomina e la sostituzione degli amministratori];
- [i seguenti atti di straordinaria amministrazione ...];
- l'ammissione di nuovi associati;
- l'esclusione e il recesso degli associati;
- le modifiche in genere dello Statuto [o del regolamento]

vengono prese da tutti gli associati [assemblea] con delibera presa all'unanimità [a maggioranza, determinata secondo le quote di partecipazione agli utili al capitale ...] (1), (2), (3), (4), (5).

Varianti - Clausole accessorie

- (1) La volontà dell'assemblea viene presa senza formalità di convocazione, mediante delibera sottoscritta dagli associati che la approvano.
- (2) L'assemblea viene convocata presso la sede, su richiesta ... mediante ... Le delibere dell'assemblea risulteranno da apposito verbale trascritto ...
- (3) Per quanto non disposto si applicano le disposizioni degli artt. ... c.c.
- (4) Con il parere favorevole di ... associati su ...
- (5) Con il parere favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza, per numero di votanti e per quote di utili.

Commento

Assemblea - Organo improprio

Nelle società di persone non è prevista l'assemblea come organo collegiale.

Nelle società di persone, la volontà dei soci è la volontà della società. La formazione della volontà prescinde da una vera e propria assemblea; non occorre quindi formale convocazione, delibera, verbalizzazione ...

Se negli studi si intende disciplinare la formazione della volontà degli associati sul modello dell'assemblea, si possono adottare singole disposizioni, modellate liberamente sulla falsariga di quelle della spa (o meglio della srl); ma occorre prevedere espressamente le singole disposizioni che si vuole rendere applicabili: materie, convocazione, delibera, verbalizzazione ...

Maggioranze

Eventuali maggioranze devono essere previste e disciplinate. Nel farlo bisogna anche tener conto del fatto che nelle società di persone le quote di partecipazione agli utili e quelle di partecipazione al capitale (patrimonio) possono non coincidere.

Le maggioranze possono essere determinate:

- per quote di utili;
- per quote di capitale;
- per numero di associati (esempio: almeno tre associati su quattro);
- con sistemi misti.

Nel determinare le maggioranze (*quorum* deliberativo) è anche possibile (e consigliabile) prevedere percentuali differenziate a seconda delle materie (bilancio, modifiche statuto, recesso, ...), tenendo conto che non si è vincolati alla tipologia della spa: "assemblea ordinaria, straordinaria").

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Al termine di ogni esercizio viene redatto a cura degli amministratori, entro ... mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il rendiconto della gestione dello Studio, redatto secondo le norme vigenti *pro tempore* in materia contabile e fiscale (1), (2), (3).

Il rendiconto indica in calce le quote di utili spettanti ai singoli associati e le ritenute di loro competenza.

Varianti - Clausole accessorie

(1) Indicando la situazione patrimoniale, nonché il conto degli incassi e dei pagamenti determinati secondo il criterio di cassa.

(2) Gli amministratori provvederanno altresì a redigere il conto economico, redatto secondo il criterio della competenza, sulla base delle prestazioni svolte.

(3) La firma apposta in calce al rendiconto col piano di riparto, o la mancata contestazione scritta degli stessi entro quindici giorni dalla sua comunicazione, viene considerata

come approvazione ed esclude la possibilità di qualsiasi contestazione sulle risultanze dei medesimi.

Approvazione del rendiconto

Se è prevista l'assemblea, il rendiconto sarà approvato nel corso della relativa assemblea. In mancanza può essere opportuno, a scanso di future controversie, prevedere la clausola *sub* (3).

ART. 14 - UTILI E PERDITE

Gli utili vengono ripartiti annualmente fra gli associati nelle seguenti proporzioni:

- al dottor ... il ... %
- al dottor ... il ... % (1), (2), (3).

In egual misura i professionisti rispondono dei costi e delle eventuali perdite. In sede di approvazione del rendiconto vengono determinati gli utili da distribuire e quelli da riportare a nuovo, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi di sviluppo dello Studio. Nel corso degli esercizi possono essere distribuiti acconti di utili, sulla base degli incassi dello Studio e della situazione finanziaria.

Varianti - Clausole accessorie

(1) Gli utili vengono ripartiti ... sulla base di quanto effettivamente apportato dai singoli associati allo Studio; le quote possono perciò essere variate di anno in anno sulla base del consuntivo, quale determinato e approvato ai sensi dell'articolo precedente.

(2) Gli utili vengono ripartiti ... sulla base di quanto effettivamente apportato dai singoli allo Studio; le quote annuali vengono determinate attribuendo a ogni professionista:

- una quota proporzionata al lavoro specificatamente attribuibile al singolo per le prestazioni specifiche;
- una quota corrispondente al lavoro attribuibile indistintamente allo Studio, per prestazioni generiche, da imputarsi agli associati nelle seguenti proporzioni ...;
- una quota corrispondente agli altri apporti dei singoli associati.

(3) Al dottor ... in quanto fondatore dello Studio spetta una quota di ...

Commento

Quote di partecipazione agli utili - Criteri per la determinazione

In materia di società di persone le quote di partecipazione agli utili vengono determinate dall'atto costitutivo, e sono liberamente determinabili:

- salvo il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.);
- anche in misura diversa rispetto alle quote degli altri diritti proporzionali dei soci (quote di conferimento, quote di patrimonio in caso di scioglimento del rapporto, quote deliberative in sede di delibera ...).

Solo se manca espressa previsione interviene una doppia presunzione:

- le quote di partecipazione agli utili sono proporzionali ai conferimenti;
- i conferimenti si presumono uguali se non diversamente specificato.

In pratica, la quantificazione del valore di quanto conferito è molto opinabile. Quindi:

- quando si tratti di studi piccoli, o di recente costituzione dove è difficile fare previsioni, o dove comunque i rapporti tra associati non creano problemi, si può prevedere la determinazione a fine anno sulla base dei conferimenti. È opportuno comunque prevedere alcuni accordi di massima (anche extrastatutari) sui principi di valutazione dei conferimenti, tenendo conto sia:
 - del lavoro svolto nel corso dell'anno (direttamente per singole pratiche, o indirettamente a favore dello studio e dei suoi associati);
 - degli apporti patrimoniali e immateriali (per beni materiali, per *know how*, esperienza, clientela, anzianità ...);
- in ogni altro caso è bene prevedere percentuali di massima, rivedibili a fine anno sulla base dei risultati conseguiti, tenendo conto degli elementi sopra accennati. La revisione di fine anno può riguardare le quote di utili dell'anno stesso, oppure quelle dell'anno successivo.

Distribuzione o rinvio a nuovo degli utili

In materia di società di persone, salvo patto contrario, ogni socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto (art. 2262 c.c.). Poiché non sempre è possibile o opportuno distribuire tutti gli utili, a causa degli impegni o programmi dello studio, è bene prevedere la possibilità di limitare, a maggioranza, in tutto o in parte, la distribuzione degli utili.

Acconti di utili

Clausola pratica, da introdurre negli studi in cui si prevede che gli associati abbiano bisogno di prelevare acconti in corso d'anno.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture previste dalle norme civili e fiscali vigenti, lo Studio tiene:

- il libro delle delibere [sul quale vengono riportate le delibere dell'assemblea e degli amministratori] [e il regolamento]
- i registri, anche a schede mobili, dei beni degli associati o di terzi in uso presso lo Studio e dei beni dello Studio in uso presso terzi.

Commento

Altri libri

Oltre ai libri obbligatori per legge, è opportuno prevedere almeno:

- il libro delle delibere (e del regolamento se esistente);
- il registro dei beni di terzi o presso terzi.

Forma per la tenuta

Trattandosi di libri non obbligatori, non è necessario adottare forme particolari.

Può essere utile ricorrere a vidimazioni periodiche, al fine di attribuire data certa a determinate annotazioni.

ART. 16 - PATRIMONIO NETTO E FINANZIAMENTI DEI PROFESSIONISTI

Il patrimonio netto è composto dagli apporti degli associati e dagli utili maturati e non ancora distribuiti.

Gli associati provvedono ai fabbisogni dello Studio mediante apporti di denaro e/o mezzi [proporzionali alle loro quote di partecipazione ...].

Salvo diversa delibera, gli apporti dei professionisti sono effettuati a titolo di capitale e sono infruttiferi di interessi.

Gli associati partecipano al patrimonio netto nelle seguenti misure: ... (1), (2).

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un associato o per scioglimento dello Studio, la liquidazione della quota spettante ai singoli associati tiene conto delle diverse quote di partecipazione al patrimonio netto.

Le quote di partecipazione allo Studio hanno carattere strettamente personale e non sono trasferibili, in tutto o in parte, in proprietà, godimento o garanzia (3).

Varianti - Clausole accessorie

- (1) Gli associati partecipano al patrimonio netto in misura corrispondente ai loro conferimenti di patrimonio.
- (2) Gli associati partecipano al patrimonio netto in misura pari alle loro quote di partecipazione agli utili.
- (3) Salvo diversa delibera, presa ...

Commento

Apporti degli associati e finanziamenti

È opportuno specificare in quale misura gli associati devono contribuirvi, tenuto conto delle diverse quote di capitale o di utili.

Carattere infruttifero dei finanziamenti

Quando non si tratti di somme aventi natura di patrimonio netto, se nulla è specificato i finanziamenti si presumono fruttiferi.

Quote di partecipazione al patrimonio

Se le quote non sono uguali, è indispensabile precisarlo in statuto.

Per la determinazione delle quote spettanti, che sono soggette a variazione con il variare dei conferimenti, è possibile e opportuno rinviare ad apposita situazione del patrimonio e delle quote di conferimento, da redigersi periodicamente (in statuto si farà riferimento alla "ultima situazione approvata") (vedi oltre art. 22 dello Statuto).

Trasferibilità e intrasferibilità della quota

La clausola di intrasferibilità della quota ha certamente efficacia tra le parti.

Dovrebbe valere anche nei confronti dei terzi, stante il carattere del rapporto d'opera intellettuale e della quota.

Nel caso di studio associato, il diritto/dovere fondamentale facente capo all'associato è la colla-

borazione reciproca nello svolgimento dell'attività professionale, attività considerata squisitamente personale e infungibile. Il "trasferimento" di quota comporterebbe sostituzione soggettiva in tale tipo di rapporti.

Liquidazione della quota a richiesta del creditore particolare

L'art. 2270 c.c. prevede che il creditore particolare del socio possa chiedere la liquidazione della quota.

Non è chiaro se tale possibilità sia applicabile agli studi associati. Il caso è forse più teorico che pratico, posto che generalmente la quota patrimoniale dell'associato ha valore limitato rispetto a quella degli utili derivanti dall'attività lavorativa.

ART. 17 - IMPOSTE E RITENUTE

Le imposte, tasse e contributi relativi all'attività professionale svolta in forma associata sono a carico dello Studio; le imposte e i contributi personali degli associati restano a loro carico.

Le ritenute vengono imputate ai singoli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili (1).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Gli associati terranno conto dell'effettiva incidenza economica delle imposte e delle ritenute in sede di determinazione delle rispettive quote di partecipazione agli utili.

ART. 18 - DURATA - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Il presente accordo è stipulato a tempo indeterminato (1). I patti sociali possono essere variati e lo Studio può essere sciolto [con il consenso di tutti gli associati] (2), (3), (4).

Ogni variazione della compagine dello Studio deve essere resa nota ai terzi contraenti con mezzi idonei.

Varianti - Clausole accessorie

(1) La durata dello Studio è stabilita sino al 31 dicembre ..., salvo proroga o anticipato scioglimento.

(2) Con delibera della maggioranza degli associati, determinata secondo le quote di partecipazione agli utili [al patrimonio].

(3) Con delibera dell'assemblea prevista all'art. 12 dello Statuto.

(4) Con delibera approvata da almeno ... associati.

Commento

Contratto a tempo determinato o indeterminato

In materia di società semplice, la durata può essere prevista a tempo determinato o indeterminato:

- se a tempo determinato: al decorso del termine lo studio si scioglie, salvo diversa delibera e salvo proroga, anche tacita (a tempo indeterminato) (*ex art. 2273 c.c.*);
- se a tempo indeterminato: ogni socio può recedere *ex art. 2285 c.c.*

Tale disciplina si può estendere allo studio associato, scegliendo tra le diverse soluzioni a seconda delle esigenze specifiche; così ad esempio:

- negli studi di nuova costituzione, può andar meglio la soluzione del tempo indeterminato, con facoltà di recesso con congruo preavviso;
- nel caso di studio preesistente, che associa uno o più giovani, la soluzione del tempo determinato (con durata breve) può servire a consentire una fase sperimentale.

Modifiche del contratto sociale

Di regola il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, salvo patto contrario.

Tale regola, prevista dall'art. 2252 c.c. per le società semplici, sembra applicabile anche se non espressamente richiamata. Quindi se si desidera che il contratto sia modificabile a maggioranza, è necessario prevederlo, specificando come vada determinata la maggioranza (per capi o per quote, di utili o di capitali); si veda la clausola (2).

Salvo diversa previsione, la manifestazione del consenso della maggioranza non è soggetta a requisiti di forma.

Comunicazione della variazione della compagine sociale

La comunicazione ai terzi della variazione della compagine sociale risponde:

- ad esigenze deontologiche verso i clienti;
- all'opportunità di limitare la responsabilità.

Più difficile è identificare nella pratica i "mezzi idonei"; può servire:

- una apposita comunicazione ai clienti;
- l'atto redatto in forma pubblica;
- il cambiamento della carta intestata.

ART. 19 - RECESSO

Ogni associato può recedere dallo Studio dandone comunicazione [mediante lettera raccomandata] agli altri associati con preavviso di ... mesi (1), (2), (3). Durante il periodo di preavviso l'associato recedente deve portare a termine le singole prestazioni in corso; nonché, ove possibile e il cliente acconsenta, trasmettere le pratiche dal medesimo trattate, senza indugio e comunque in modo da non arrecare danno alla clientela.

Varianti - Clausole accessorie

(1) Il recesso deve essere comunicato entro il ... dell'anno in corso, e avrà effetto al 31.12 dell'anno stesso.

- (2) Il preavviso è ridotto a ... mesi nei seguenti casi:
- ingresso/uscita di associati;
 - modifica dello statuto;
 - comportamento non conforme a deontologia da parte di altri associati;
 - disaccordo sulla conduzione delle pratiche, sulla determinazione dei corrispettivi o sul riparto degli utili;
 - altra giusta causa.
- (3) Gli associati possono recedere, ai sensi dell'art. 2285 c.c., per giusta causa e nei seguenti casi ...

Commento

Cause di recesso

La clausola suggerita è impostata nel senso di consentire il recesso ogni qualvolta un associato lo desidera.

Nel caso di contratto associativo stipulato a tempo indeterminato, la clausola è conforme all'art. 2285 co. 1 c.c.

Nel caso di contratto associativo stipulato a tempo determinato, la clausola potrebbe essere modificata secondo le esigenze specifiche.

Volendo limitare i casi di possibile recesso, si può adottare la clausola alternativa (3), specificando le ipotesi consentite.

Le ipotesi previste dalla clausola (2) hanno carattere indicativo; ognuno potrà limitarle o ampliarle.

Le stesse ipotesi possono poi servire a configurare i casi di possibile recesso per la clausola (3).

Preavviso

Nei casi in cui lo studio sia stato costituito a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno degli associati, l'art. 2285 c.c. prevede un termine generale di 3 mesi per il preavviso.

Obbligo di ultimazione delle prestazioni in corso

Qualsiasi cambiamento di *dominus* della pratica deve avvenire con il consenso del cliente. Oltre che conforme a buon senso e deontologia, la clausola è necessaria per poter rispettare l'art. 2237 co. 2 c.c., che prevede la possibilità di recesso da parte del prestatore d'opera solo per giusta causa.

Nel caso di incarichi di una certa rilevanza assunti congiuntamente da più professionisti associati può essere opportuno prevedere in sede di incarico professionale la risoluzione del rapporto per l'ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

ART. 20 - ESCLUSIONE E SOSPENSIONE

Gli associati possono essere esclusi dallo Studio ai sensi degli artt. 2286 e 2288 c.c. (1), (2).

La sospensione di un associato dall'esercizio della professione comporta la sospensione dei suoi diritti (3) connessi al rapporto associativo.

Varianti - Clausole accessorie

- (1) L'associato può essere escluso di diritto in caso di cancellazione o di radiazione

dall'albo ovvero per sopravvenuta incompatibilità all'esercizio.

(2) In caso di inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge o da contratto associativo, la valutazione della gravità verrà demandata all'assemblea; in caso di controversie si applicherà la clausola arbitrale di cui al successivo art. 29.

(3) ... scioglimento dei diritti di partecipare agli utili, in misura corrispondente al periodo di sospensione dell'attività. L'associato sospeso conserva il diritto di voto ... per le delibere in materia di ...

Commento

Esclusione

In materia di società l'esclusione è disciplinata dall'art. 2286 c.c.

L'ipotesi della inidoneità a conferire l'opera (art. 2286 co. 2 c.c.) viene sviluppata nel successivo articolo del presente Statuto (art. 21).

Valutazione della gravità dell'inadempienza

Trattandosi di materia estremamente delicata, nella clausola (2) si demanda all'assemblea ed eventualmente agli arbitri la valutazione dell'inadempienza.

Sospensione

L'attuale normativa della società semplice non prevede la sospensione dei diritti del socio connessi al rapporto sociale.

Allo stato attuale, se non prevista nello statuto, non è chiaro come operi la sospensione (ad es. in caso di sospensione disciplinare di un associato ...).

È consigliabile disciplinare tale istituto analiticamente (vedi clausola (3)) chiarendo quali sono i diritti:

- che vengono sospesi;
- che permangono in capo all'associato.

ART. 21 - INABILITÀ - MORTE

In caso di morte di uno degli associati gli altri devono liquidare la quota agli eredi.

Oltre alla ipotesi di cui sopra, il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un associato nei seguenti casi:

- per raggiungimento dell'età di anni ...
- in caso di inabilità permanente allo svolgimento dell'attività professionale;
- in caso di inidoneità temporanea o malattia che comporti un'assenza dallo Studio superiore a ... mesi.

In caso di inidoneità temporanea a svolgere l'attività professionale per un periodo superiore a ... giorni, verrà temporaneamente rettificata la quota di partecipazione agli utili, con delibera approvata ...

Lo scioglimento del rapporto previsto nelle ipotesi di cui sopra avverrà per delibera degli associati presa con la maggioranza ...

Commento

Morte dell'associato

In materia di società di persone, in caso di morte l'art. 2284 c.c. prevede come regola la liquidazione della quota, salvo scioglimento della società o continuazione con gli eredi.

Tenuto conto del carattere personale del rapporto nello studio associato, la possibilità di continuare con gli eredi sembra di regola da escludere (salvo diverso accordo).

ART. 22 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

In caso di scioglimento del rapporto limitatamente a uno o più associati, all'associato uscente verranno liquidate:

- la quota di utili di sua spettanza sulle base delle prestazioni effettuate e dei costi di competenza dello Studio sino alla data di uscita (1) [criterio di competenza] (2);
- la quota di patrimonio netto di spettanza dell'associato, sulla base della sua quota di partecipazione al patrimonio.

A tal fine verrà al più presto redatta e sottoscritta apposita situazione patrimoniale ed economica dello Studio alla data di effetto dello scioglimento del rapporto; in mancanza di accordo sulla determinazione dei valori, questi verranno determinati mediante arbitrato ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto.

Per i rapporti in corso alla data dello scioglimento si applica il successivo art. 23.

I beni e i diritti di cui è titolare lo Studio sono da valutare in base al valore corrente (3), (4).

La liquidazione della quota all'associato è a carico dello Studio (5) che provvederà al pagamento del proprio debito nei confronti dell'associato o dei suoi eredi entro ... mesi dalla data di scioglimento.

Varianti - Clausole accessorie

(1) Tenendo conto unicamente dei ricavi incassati e dei costi sostenuti sino alla data di uscita [criterio di cassa].

(2) Determinata forfetariamente sulla base degli utili medi degli ultimi due [n] anni, ragguagliati al periodo intercorso dal 1° gennaio alla data di scioglimento.

(3) [valore storico], [valore di riacquisto] ...

(4) I conferimenti non aventi per oggetto somme di denaro vengono valutati ...

(5) La liquidazione della quota all'associato è a carico degli associati residui dello Studio.

Commento

Determinazione del valore della quota - Necessità di coordinamento con le altre disposizioni

La determinazione del valore della "quota" dell'associato uscente pone problemi molto delicati, che sono risolvibili solo se chiaramente previsti nello statuto.

Purtroppo è difficile prevedere tutti i casi particolari. Abbiamo cercato di prevedere quelli più comuni, con le clausole degli artt. 22, 23, 25, 26 e 27.

In particolare è bene ricordare che l'art. 2289 c.c. prevede che, di regola, al socio/suoi eredi spetta solo una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.

Utili maturati allo scioglimento - Cassa o competenza

Il primo e più delicato problema è quello di stabilire la quota di utili maturata per effetto delle operazioni compiute sino alla data in cui ha effetto la causa di scioglimento.

Si possono ipotizzare due impostazioni:

- determinazione dei ricavi e costi secondo *competenza* (sulla base delle prestazioni effettuate e dei costi relativi);
- determinazione dei ricavi e costi per *cassa* (sulla base degli incassi realizzati e delle spese sostenute).

Riteniamo che entrambe le soluzioni siano possibili. Nella scelta fra i due criteri si deve tener presente che ugual criterio dovrebbe adottarsi all'ingresso di nuovi associati.

Se si adotta la soluzione per cassa, la determinazione del valore della quota è più facile e rapida, però può risultare fortemente penalizzante in presenza di forti volumi di lavoro svolto o in corso, e non incassato o ancora da parcellare.

La soluzione per competenza è più equa, ma richiede conteggi e un'analisi più complessa (lavoro svolto) e tempi lunghi per la liquidazione.

Nel caso si opti per tale impostazione, si applicherà la clausola dell'art. 27.

Determinazione forfetaria della quota da liquidare

Si possono ipotizzare anche soluzioni intermedie (es. liquidazione sulla base del lavoro già fatturato) o transattive (determinazione forfetaria di una quota stimata sulla base dei presumibili incassi futuri, oppure sulla base degli incassi medi degli ultimi anni, ragguagliati al periodo intercorso tra il 1° gennaio e la data di effetto dello scioglimento).

Parimenti si può tener conto forfetariamente, sulla base di parametri prefissati, del "maggior valore" attribuibile all'associato uscente, a saldo e stralcio di ogni sua spettanza, risolvendo così anticipatamente ogni discussione sull'esistenza o meno di avviamento, clientela ...

Situazione patrimoniale ed economica

L'art. 2289 co. 2 c.c. prevede che la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

È opportuno che, appena si verifica lo scioglimento, si provveda a redigere la situazione patrimoniale e quella economica, valorizzate secondo i criteri previsti dallo statuto per determinare il valore della quota spettante all'associato (cassa o competenza).

Appena redatta la situazione, è bene che questa venga approvata da tutti gli interessati, per evitare controversie successive.

Qualora le parti fossero in disaccordo per la determinazione dei valori, questi verranno determinati mediante arbitrato ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto.

Soggetto obbligato al pagamento della quota

È argomento molto discusso in dottrina e in giurisprudenza; coesistono due tesi:

- obbligato al pagamento è la società/studio: in tal caso la liquidazione si traduce in una riduzione degli utili e del patrimonio netto della società/studio;
- obbligati sono gli associati superstiti: in tal caso il patrimonio netto della società/studio resta intatto; la quota liquidata in pratica si accresce in quella degli associati superstiti, che provvedono al pagamento.

Osserviamo che la tesi che considera obbligati i soci fa riferimento all'art. 2284 c.c. Questo articolo prevede espressamente “*salvo contraria disposizione del contratto sociale*”. Sembra quindi che sia comunque possibile disporre in merito in statuto. È importante quindi provvedere a disciplinare tale punto nello statuto, scegliendo una delle due soluzioni. La soluzione adottata ha effetti anche fiscali.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCITO E DEI SUOI EREDI

In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un associato, l'associato uscente e i suoi eredi risponderanno per le obbligazioni sociali sino al giorno in cui si verifica lo scioglimento ai sensi dell'art. 2290 c.c.

Commento

Responsabilità dell'associato uscente

La responsabilità del socio uscente sino al giorno in cui si verifica lo scioglimento è prevista dall'art. 2290 c.c.

La disposizione sembra applicabile agli studi associati, anche se non espressamente richiamata in statuto; ma è bene chiarirlo.

Limitazione della responsabilità

Per le operazioni successive allo scioglimento l'associato uscente è esonerato dalla responsabilità solo se lo scioglimento è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (v. sopra art. 18 dello Statuto).

Se per la costituzione dello studio si è adottato l'atto pubblico, parimenti occorrerà l'atto pubblico per l'atto di scioglimento del rapporto.

ART. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo Studio si scioglie:

- per volontà degli associati, determinata ...
- per mancanza della pluralità degli associati se nel termine dei 6 mesi questa non viene ricostituita,
- per ... [altre eventuali clausole preconcordate].

Al verificarsi di una causa di scioglimento gli associati si accorderanno sul modo di liquidare il patrimonio dello Studio, anche senza ricorrere a procedimento formale di liquidazione; in mancanza di accordo, la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori. La carica di liquidatore verrà assunta dagli amministratori, ovvero da altra persona nominata dalla maggioranza degli associati. In mancanza di accordo la designazione verrà effettuata mediante arbitrato *ex art. 29* del presente Statuto.

Commento*Scioglimento e liquidazione*

Lo scioglimento e la liquidazione sono disciplinati dagli artt. 2272 e seguenti.

Nella clausola suggerita è stata prevista la possibilità di scioglimento senza liquidazione, possibilità ammessa dalla giurisprudenza in materia di società semplice; alcune disposizioni particolari sono riportate ai successivi artt. 25 e 27.

Per quant'altro non previsto espressamente si applicheranno le regole degli artt. 2272 e seguenti c.c., in forza del richiamo di cui al successivo art. 28.

ART. 25 - ALTRE CLAUSOLE IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, sia dell'intero Studio, sia limitatamente a un singolo associato, viene espressamente convenuto che:

- i professionisti si impegnano a non far nulla che possa turbare la libertà di scelta dei clienti di continuare il rapporto professionale con il professionista che il cliente preferirà;
- i beni di proprietà dei singoli associati, in uso allo Studio, verranno restituiti al proprietario;
- i beni e i rapporti contrattuali conferiti dagli associati uscenti verranno assegnati ai conferenti, su loro richiesta;
- i seguenti beni e rapporti verranno assegnati come segue:
 - al dottor ... i libri e le riviste in materia di ..., eccezion fatta per i libri e le riviste ...
 - il contratto di locazione dei locali dell'ufficio potrà essere proseguito dal dott. ...

Ogni professionista uscente potrà liberamente utilizzare per la propria attività professionale i testi, le procedure di lavoro, i programmi e ogni altra forma di *know how* in possesso dello Studio alla data di uscita, con espresso divieto di cederli o darli in uso a terzi per attività e in forme diverse da quelle relative all'esercizio della propria professione (1).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Dopo lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente a uno o più associati, questi non potranno svolgere attività in concorrenza allo Studio per un periodo di ... anni, limitatamente a ...

Commento*Altre clausole in caso di scioglimento*

L'art. 25 contiene alcune clausole non necessarie, ma che ci sembrano opportune per risolvere alcuni casi pratici che possono presentarsi in caso di scioglimento:

- un impegno a non turbare la libertà di scelta dei clienti per la eventuale prosecuzione degli incarichi professionali;

- una serie di previsioni pratiche per l'assegnazione di determinati beni/rapporti a singoli associati. Tali previsioni sono molto importanti nella pratica, per evitare di dover ricostruire anni di appunti, raccolte di libri specialistici (magari non più reperibili);
- la possibilità per tutti gli associati di usare il *know how* dello studio per proprio uso personale (risponde allo stesso scopo della clausola precedente).

Patto di non concorrenza

Sembra possibile prevedere un patto di non concorrenza dopo la cessazione della collaborazione, ai sensi dell'art. 2596 c.c., per un periodo non superiore a 5 anni, se pattuito per scritto, e per zona o attività limitata.

ART. 26 - RAPPORTI TRANSITORI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NELLO STUDIO

Al momento dell'ingresso di ogni associato nello Studio viene redatto un elenco dei beni e dei rapporti contrattuali in corso a nome dell'associato che vengono trasferiti allo Studio, in proprietà o in godimento, e di quelli che restano di competenza esclusiva dell'associato. Viene data notizia a tutti i terzi contraenti (clienti e fornitori) dell'avvenuto ingresso dell'associato nello Studio.

Per i rapporti contrattuali in corso che si intende trasferire allo Studio ma che non possono essere trasferiti immediatamente (es: affitti, abbonamenti, assicurazioni, canoni, incarichi personali ...) i rapporti continuano in capo al nuovo associato sino al momento in cui sarà possibile effettuare la voltura o nuovo contratto; però tutti gli effetti economici del rapporto stesso passano allo Studio e verranno addebitati/accreditati tra il singolo e lo Studio.

Per i beni e rapporti personali dei singoli associati che restano di competenza di un singolo associato ma vengano utilizzati nello Studio o per lo Studio, l'utilizzo si intende a titolo gratuito e il titolare potrà chiedere unicamente il rimborso delle relative spese, anche di manutenzione e riparazione, conseguenti all'utilizzo del bene/rapporto nello Studio o per lo Studio.

Il lavoro svolto prima dell'ingresso nello Studio da parte di un nuovo associato resta di competenza dell'associato, con relativi compensi, costi e rischi (1), (2).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Il lavoro svolto prima dell'ingresso nello Studio da parte di un associato e non ancora fatturato viene acquisito allo Studio.

(2) A partire dalla data di decorrenza dell'atto tutti i compensi verranno patrimonialmente automaticamente acquisiti allo Studio; e viceversa tutti i costi faranno patrimonialmente automaticamente capo allo Studio e verranno rimborsati ai singoli professionisti. Tutto ciò secondo il criterio di cassa e non per competenza.

Commento

Le clausole previste agli artt. 26 e 27 sono atipiche e proposte a titolo indicativo; ognuno

dovrà formularle caso per caso, tenuto conto della propria situazione specifica e delle esigenze dei singoli contraenti.

Con esse si intende richiamare l'attenzione sulla necessità di chiarire i rapporti transitori, onde prevenire possibili controversie.

In proposito ricordiamo che trattandosi di rapporto atipico demandato alla disciplina contrattuale dei singoli, quanto convenuto civilisticamente è opponibile anche al Fisco, purché sia:

- dimostrabile (occorre forma scritta e possibilmente data certa);
- non contrario a norme imperative.

L'ultima parte dell'art. 26 ripropone la disciplina dei rapporti in corso, con le due soluzioni, per cassa o per competenza (v. sopra art. 22).

ART. 27 - RAPPORTI TRANSITORI AL MOMENTO DELL'USCITA DALLO STUDIO

Al momento dell'uscita di un associato dallo Studio, si procederà alla formazione di una situazione patrimoniale ed economica dello Studio, riferita al momento in cui ha effetto l'uscita, distinguendo la quota di patrimonio da quella degli utili maturati; inoltre verrà redatto un elenco dei beni e dei rapporti contrattuali in corso a nome dello Studio da restituire all'associato perché di sua proprietà o da trasferire a lui come assegnazione in natura in conto liquidazione della quota.

Verrà data notizia a tutti i terzi contraenti (clienti e fornitori) dell'avvenuta uscita dell'associato dallo Studio, procedendo in modo analogo, ma inverso, a quanto sopra descritto per l'ingresso degli associati.

Il lavoro svolto sino al momento dell'uscita resta di competenza dello Studio, con relativi compensi, costi e rischi e verrà ripartito alla fine di ogni anno successivo tra tutti gli associati, compresi quelli cessati, tenendo conto delle quote di partecipazione in vigore al momento in cui il lavoro viene svolto, e della quota spettante all'associato cessato.

L'associato cessato, pur non prestando più la sua opera all'interno dello Studio continuerà, sino a esaurimento dei rapporti pendenti, a partecipare agli utili dello Studio, limitatamente alla sua quota relativa al lavoro svolto sino al momento dell'uscita ma incassato successivamente.

È però data facoltà alle parti di convenire la liquidazione della quota spettante all'associato uscito in modo forfetario e transattivo, sulla base della situazione patrimoniale ed economica dello Studio al momento dell'uscita, tenuto adeguato conto dei rischi e dei tempi occorrenti per il normale incasso.

Commento

Rapporti transitori

Vale quanto sopra detto per l'art. 26.

Se si imposta l'ingresso degli associati con un certo criterio, lo stesso criterio dovrebbe essere seguito per la loro uscita.

Liquidazione della quota - Liquidazione dei diversi diritti dell'associato

Comunemente si parla di quota e di liquidazione della quota.

Sarebbe meglio invece parlare di “diritti/doveri spettanti all'associato” e di liquidazione dei vari “diritti/doveri relativi alla partecipazione”, distinguendo:

- utili relativi al lavoro svolto sino alla cessazione;
- utili pregressi non distribuiti;
- beni a suo tempo conferiti e ora restituiti - patrimonio conferito;
- incrementi patrimoniali.

Eventuali diritti derivanti da fatti successivi alla cessazione (es: prestazioni effettuate dopo tale data) vanno trattati a parte.

Ad ognuno di tali diritti corrisponderà un diverso titolo, che oltre tutto può essere liquidato in momenti diversi.

Partecipazione agli utili dopo la cessazione della collaborazione

Parlando di cessazione, occorre distinguere due momenti:

- cessazione della collaborazione: momento in cui il professionista smette di prestare la sua opera all'interno dello studio;
- cessazione della partecipazione: momento in cui al professionista viene liquidata ogni diversa spettanza derivante dal rapporto associativo preesistente (v. paragrafo precedente).

I due momenti possono coincidere, se la “quota” viene liquidata immediatamente alla cessazione della collaborazione.

Normalmente però i due momenti differiscono, anche per un periodo molto lungo, se gli associati restanti non intendono anticipare all'associato uscente la quota a questi spettante sul lavoro svolto sino alla cessazione della collaborazione e pagata dai clienti successivamente.

È quindi normale che un associato:

- esca dallo studio come collaboratore;
- resti nello studio come partecipante ai diritti patrimoniali spettantigli per i conferimenti e la collaborazione precedentemente svolta.

Nel periodo transitorio il professionista non potrà figurare nella denominazione e sulla carta intestata, in quanto non più prestatore d'opera all'interno dello studio.

Nella compagine sociale invece resterà come socio cessato avente diritto alla liquidazione delle sue spettanze (per utili e patrimonio).

La clausola dell'art. 27 serve a disciplinare tale ipotesi. Una simile interpretazione ci pare perfettamente normale e legittima e quindi valida anche fiscalmente.

Per poter essere opponibile al Fisco deve però risultare da atto con data certa e quindi occorre che:

- il fatto risulti dallo statuto;
- l'uscita del socio risulti da atto di variazione dello statuto.

ART. 28 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non espressamente previsto dai patti sociali o da diversi accordi, gli associati convengono che i rapporti connessi al rapporto associativo vengano disciplinati dalla normativa vigente in materia di professioni intellettuali e di società semplice.

Commento

Clausola di richiamo alle leggi che si desidera applicare al rapporto associativo

È bene che venga espressa.

Si aggiunge a vari richiami formulati nelle precedenti clausole, per specifici istituti (esempio: in materia di assemblea, ...).

ART. 29 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia inerente o conseguente al presente Statuto, agli accordi sociali e ai rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi causa, irritualmente e inappellabilmente senza formalità di procedura.

L'arbitro, salvo diversa unanime designazione, verrà designato dal Consiglio dell'Ordine ... nella cui circoscrizione lo Studio ha la sede, a richiesta della parte più diligente (1).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e/o tra questi e lo Studio direttamente o indirettamente derivanti dall'interpretazione e applicazione del presente contratto e dall'attività nello Studio, saranno sottoposte ad un Arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo per la designazione, a un Collegio Arbitrale, composto da tanti membri quanti sono le parti, nominati uno da ciascuna delle parti più uno designato dai primi o, in mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di ..., su istanza della parte più diligente. Gli arbitri giudicheranno *ex bono* ed *ex aequo*, senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile e con ampi poteri transattivi.

